Bruxelles, 13.7.2012 C(2012) 4727 def.

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13.7.2012

che stabilisce che non è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in un caso particolare (REM 01/2012)

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

# **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

#### del 13.7.2012

che stabilisce che non è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in un caso particolare (REM 01/2012)

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

#### LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>1</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>2</sup>,

### considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 16 gennaio 2012, pervenuta alla Commissione il 19 gennaio 2012, le autorità belghe hanno chiesto alla Commissione di decidere se, nel caso preso in esame, fosse giustificato procedere allo sgravio dei dazi antidumping, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 e dell'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 302 del 19.10.1992, p. 1. <sup>2</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

- (2) Il 15 febbraio 2006, una società belga (in prosieguo la "ricorrente") ha importato 1050 cartoni di accendini tascabili a gas, della sottovoce 9613 2090 (codice TARIC 9613 20 90 \* 29) della nomenclatura combinata (NC). Gli accendini sono stati dichiarati per l'immissione in libera pratica da uno spedizioniere doganale, a nome della ricorrente, e sono stati dichiarati come originari del Laos. Un certificato di origine non preferenziale, rilasciato dalla camera di commercio laotiana e attestante l'origine laotiana della merce, era allegato alla dichiarazione.
- (3) La Commissione, con regolamento (CEE) n. 1386/91<sup>3</sup>, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia, appartenenti al codice NC ex 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00 \* 10). Il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 2832/91<sup>4</sup>, ha prorogato la validità di tale dazio per un periodo non superiore ai due mesi.
- (4) Con regolamento (CEE) n. 3433/91 del 25 novembre 1991 del Consiglio<sup>5</sup>, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione europea di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia, appartenenti al codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00 \* 10).
- (5) Nel 1995, con regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio<sup>6</sup>, il dazio ad valorem iniziale è stato sostituito da un dazio specifico di 0,065 Ecu per accendino.
- (6) Con regolamento (CE) n. 971/98 della Commissione del 7 maggio 1998<sup>7</sup>, è stata aperta un'inchiesta sulla presunta elusione del dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, realizzata mediante importazioni degli stessi accendini provenienti da Hong Kong, Macao e Taiwan, nonché mediante importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia teoricamente ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese.
- (7) Con regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio del 25 gennaio 1999<sup>8</sup>, il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CEE) n. 3433/91 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese è stato esteso alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia teoricamente ricaricabili,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU L 133 del 28.05.1991, p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU L 272 del 28.09.1991, p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU L 326 del 28.11.1991, p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> GU L 101 del 4.5.1995, p. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> GU L 135 dell' 8.5.1998, p. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> GU L 22 del 29.1.1999, p. 1.

originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan (codice TARIC 9613 20 90\*21), e alle importazioni di accendini non ricaricabili, provenienti da Taiwan o originari di Taiwan, ed è stato chiuso il procedimento rispetto alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Hong Kong e da Macao.

- (8) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza dei dazi antidumping istituiti con regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio, estesi con regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio (in prosieguo denominati "misure vigenti"), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure vigenti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio<sup>9</sup> (in prosieguo denominato "regolamento di base").
- (9) Con regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio del 12 settembre 2001<sup>10</sup> è stato deciso di istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, rientranti nel codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00 \* 19), originari della Repubblica popolare cinese e di mantenere i dazi antidumping estesi dal regolamento (CE) n. 192/1999 alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, rientranti nel codice NC ex 9613 20 90 (codici TARIC 9613 20 90\*21 e 9613 20 90\*29) e alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Taiwan e rientranti nel codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00\*11) o originari di Taiwan e rientranti nel codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00\*19).
- (10) All'atto dell'importazione degli accendini, le autorità belghe hanno espresso dei dubbi in merito all'origine non preferenziale dichiarata della merce e hanno invitato la ricorrente a depositare una garanzia pari a XXXX EUR corrispondente ai dazi antidumping eventualmente esigibili.
- (11) Una missione d'inchiesta mista, composta da rappresentanti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e di tre Stati membri, si è recata nel Laos tra il 2 e il 26 novembre 2007 per investigare sulla presunta elusione dei dazi antidumping istituiti sugli accendini a pietra focaia importati dal Laos nell'Unione europea nel periodo 2004-2007.
- (12) In base all'inchiesta, la società esportatrice ha importato accendini a pietra focaia, allo stato finito, dalla Cina al Laos e li ha riesportati verso l'UE via Tailandia. Gli accendini importati dalla ricorrente facevano parte di questa operazione.
- (13) Nell'ipotesi in cui gli accendini originari della Cina siano solo transitati dal Laos, gli accendini hanno conservato l'origine cinese.

 <sup>&</sup>lt;sup>9</sup> GU L 56 del 6.3.1996, p. 1.
<sup>10</sup> GU L 248 del 18.9.2001, p. 1.

- (14) Le autorità doganali belghe hanno accertato che gli accendini avrebbero dovuto essere classificati sotto il codice TARIC 9613 10 00 19. Gli accendini classificati sotto questa sottovoce e originari della Cina erano soggetti ai dazi antidumping previsti dal regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio.
- (15) Di conseguenza, con decisione del 4 marzo 2009, tali autorità hanno avviato un procedimento nei confronti della ricorrente per recuperare, in totale, XXXX EUR di dazi antidumping, somma di cui la ricorrente ha chiesto lo sgravio.
- (16) Il 19 marzo 2009, la ricorrente ha presentato un ricorso avverso il recupero dei dazi antidumping di cui sopra, ma tale recupero è stato confermato con decisione delle autorità belghe del 17 dicembre 2009. Successivamente, la ricorrente ha presentato una richiesta di sgravio alle autorità belghe il 23 febbraio 2010. Questa richiesta è stata respinta con decisione del 12 marzo 2010, contro cui la ricorrente ha presentato un ricorso il 3 giugno 2010. L'amministrazione belga ha deciso di sottoporre la richiesta alla Commissione per una decisione.
- (17) A sostegno della domanda presentata dalle autorità belghe, la società, in applicazione dell'articolo 905, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato, il 27 dicembre 2011, di aver potuto prendere cognizione del dossier che le autorità intendevano sottoporre alla Commissione e aveva trasmesso le proprie osservazioni, che sono state allegate alla domanda indirizzata alla Commissione.
- (18) Con lettera del 6 marzo 2012, pervenuta alla società il 7 marzo, la Commissione ha informato quest'ultima che intendeva prendere nei suoi confronti una decisione sfavorevole, precisando le ragioni delle proprie obiezioni.
- (19) Con lettera del 3 aprile 2011, la società ha fatto conoscere il proprio punto di vista relativamente agli addebiti per i quali la Commissione procede.
- (20) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di nove mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (21) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito l'11 aprile 2012 per esaminare il caso nell'ambito del Comitato del Codice doganale, sezione "obbligazione doganale e garanzie".
- (22) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238,

- risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (23) Secondo la richiesta trasmessa il 16 gennaio 2012 dalle autorità belghe alla Commissione e la lettera della società del 3 aprile 2012, lo sgravio sarebbe giustificato per i seguenti motivi:
  - le autorità laotiane hanno rilasciato un certificato d'origine per merci che erano di origine cinese:
  - la ricorrente ha agito in buona fede;
  - era indicato su tutti i documenti che la merce era originaria del Laos;
  - la camera di commercio laotiana ha confermato che la società esportatrice era una società laotiana;
  - le autorità belghe hanno comunicato l'importo dell'obbligazione doganale dopo la scadenza del termine di 3 anni di cui all'articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92.
- (24) In primo luogo, le argomentazioni addotte dalla società a sostegno dell'affermazione secondo cui la comunicazione dell'obbligazione non era stata effettuata entro i termini di legge rimettono in questione l'esistenza dell'obbligazione doganale. Una tale contestazione non rientra nell'ambito della procedura di sgravio o di rimborso ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Spetta agli Stati membri, e non alla Commissione, determinare se un'obbligazione sia estinta. D'altronde, secondo giurisprudenza costante<sup>11</sup>, le decisioni della Commissione nell'ambito delle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio/rimborso in equità non hanno come oggetto quello di deliberare sull'estinzione di un'obbligazione doganale. Se un operatore non riconosce l'esistenza dell'obbligazione doganale deve impugnare la decisione che stabilisce tale obbligazione dinanzi alle istanze nazionali, ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Nella sua lettera del 3 aprile 2012 (punto 4.1), la ricorrente ha convenuto su questo punto; pertanto, tale argomentazione non viene più esaminata nel quadro della procedura di sgravio ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

#### I. Esistenza di una situazione particolare

(25) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 costituisce un principio generale di equità, destinato a ricomprendere la

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Si vedano le sentenze delle cause C-413/96, Skatteministeriet/Sportgoods A/S, Raccolta 1998, p. I-05285, T-195/97, Kia Motors Nederland BV e Broekman Motorships BV/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1998, p. II-02907 e T-205/99, Hyper Srl/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 2002, p. II-03141.

- situazione eccezionale in cui un operatore, che non avrebbe altrimenti subito il pregiudizio connesso alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, possa trovarsi rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività<sup>12</sup>.
- (26) L'applicazione di tutte le misure relative alla politica commerciale dell'Unione europea, compresi i dazi antidumping, si fonda sulle norme relative all'origine non preferenziale, che sono utilizzate per determinare se un prodotto sia o meno originario di un dato paese.
- (27) L'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 definisce le regole relative all'origine non preferenziale delle merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi. Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
- (28) Se gli accendini erano originari della Cina e sono solo transitati dal Laos, hanno conservato l'origine cinese e sono soggetti a dazi antidumping.
- (29) Le autorità del paese terzo non svolgono alcun ruolo nella determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini delle regole antidumping dell'Unione europea. Esse non hanno alcuna competenza al riguardo e, pertanto, qualunque loro dichiarazione riguardante l'origine non preferenziale delle merci non può suscitare il legittimo affidamento della ricorrente.
- (30) Inoltre occorre precisare che anche se si dovesse riconoscere che il certificato emesso dalla camera di commercio laotiana era errato, il fatto che tale camera di commercio abbia commesso un errore non può aver posto la società in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, poiché per rientrare in questa fattispecie l'errore deve essere stato commesso, come stabilito dalla Corte, da "qualsiasi autorità, la quale, nell'ambito delle sue competenze, fornisce elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganali ed è quindi idonea a suscitare il legittimo affidamento del debitore" 13.
- (31) Ora, nel caso in esame, né l'applicazione del regolamento (CE) n. 1824/97 del Consiglio né quella delle regole d'origine non preferenziale competono alla camera di commercio del Laos. La società non poteva quindi trarre alcun legittimo affidamento dal fatto di essere in possesso di un certificato d'origine rilasciato dalla camera di commercio laotiana. Infatti spetta

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Si veda la sentenza del 10 maggio 2001 relativa alle cause congiunte T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99, *Kaufring AG et al. contro Commissione*, Raccolta 2001, p. II-1337.

<sup>13</sup> Si veda la sentenza del 27 giugno 1991 relativa alla causa C-348/89, *Mecanarte – Metalúrgica da Lagoa Ld<sup>a</sup>/Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto*, punto 22.

- all'importatore nell'Unione accertare e dichiarare l'origine non preferenziale delle merci importate affinché siano sottoposte alle misure dell'Unione relative a tale origine. Inoltre, spetta esclusivamente alle autorità doganali dell'Unione verificare che tale origine non preferenziale sia stata stabilita correttamente e che la normativa pertinente, come pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sia stata correttamente applicata.
- (32) L'errore commesso dalla camera di commercio laotiana non può, in quanto tale, aver posto la società in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (33) L'indicazione di una determinata origine sugli effetti commerciali, come fatture e moduli di polizze di carico, che si riveli in un secondo tempo errata, rientra nell'ambito del normale rischio commerciale di cui si fa carico l'operatore.
- (34) Il fatto che la ricorrente fosse inesperta non può costituire una situazione particolare, ma è un elemento da prendere in considerazione nell'analisi della seconda condizione relativa all'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta.
- (35) La Commissione non ha riscontrato nessun altro elemento tale da giustificare la presa in considerazione del caso ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (36) Visto quanto sopra, la Commissione ritiene che la prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non sia soddisfatta.

#### II. Assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta

- (37) Da giurisprudenza costante risulta che, per esaminare la condizione relativa all'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta, occorre tenere conto, in particolare, della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'operatore e della diligenza di cui questi ha dato prova.
- (38) Per quanto concerne il criterio della complessità della legislazione, occorre sottolineare che l'indicazione nella TARIC del fatto che fossero applicabili delle misure antidumping nel caso degli accendini a pietra focaia originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan non sembra potesse condurre la ricorrente a dubitare dell'applicazione dei dazi antidumping, ma piuttosto sembra volto ad attirare la sua attenzione sul fatto che doveva essere vigile in merito alla reale origine delle merci.
- (39) Per quanto concerne il criterio relativo all'esperienza della ricorrente, occorre esaminare se essa sia o meno un operatore le cui attività commerciali consistono principalmente in transazioni di importazione ed esportazione. Occorre notare che, sulla base delle informazioni

fornite nel dossier, l'attività commerciale della ricorrente consiste essenzialmente nella stampa di materiali pubblicitari, come accendini, penne a sfera, agende, etc. La ricorrente non può quindi essere considerata operatore esperto. Tuttavia, benché fosse inesperta, la ricorrente ha fatto ricorso ai servizi di uno spedizioniere doganale. Ora, un operatore che utilizzi i servizi di uno spedizioniere doganale non può addurre di essere inesperto in materia di formalità doganali<sup>14</sup>.

- (40) Per quanto riguarda la diligenza manifestata dalla ricorrente, occorre notare che spetta all'operatore, qualora abbia dei dubbi sulla corretta applicazione di disposizioni la cui inosservanza possa far sorgere un'obbligazione doganale, informarsi e cercare ogni possibile chiarimento per non contravvenire a tali disposizioni. Nel caso in esame, la ricorrente sapeva che gli accendini importati dalla Cina erano soggetti a dazi antidumping; ha cercato su internet un produttore in un altro paese e deciso di importare gli accendini dal Laos. Per fare questo, la ricorrente si è affidata completamente ad una terza persona per negoziare il prezzo e trasmettere l'ordinativo alla succursale tedesca della società esportatrice. Nulla indica che la ricorrente si sia personalmente informata, prima dell'importazione, in merito al processo di fabbricazione degli accendini e alle norme da rispettare affinché gli accendini ottenessero l'origine non preferenziale laotiana. Di conseguenza, sembra che la ricorrente non abbia agito con tutta la diligenza richiesta.
- (41) Pertanto non è soddisfatta neppure la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (42) Non è pertanto giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda del Belgio del 16 gennaio 2012 non è giustificato.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Si veda la sentenza del 20 novembre 2008 relativa alla causa C38/07, *Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV/Commissione*.

## Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13.07.2012

Per la Commissione Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione